



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

ORDINANZA N° 3 del 06/03/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 06, 08 e 09 marzo 2025, nel Comune di Casamassima avrà luogo la 47^a edizione della manifestazione carnevalesca denominata “47^a pentolaccia casamassimese 2025 – coriandoli di tutti i colori”;
- tra gli eventi previsti durante detta manifestazione, spiccano per importanza ed attrazione popolare le sfilate ed i successivi intrattenimenti musicali ed enogastronomici del 08 e 09 marzo oltre all’apertura della pentolaccia rivolto agli studenti di alcune scuole di Casamassima che prevedono:
 - 1) dalle ore 9:30 alle 12:00 del 06/03/2025 animazione, giochi, musica e balli con la conclusione della rottura della pentolaccia degli studenti da tenersi in Piazzetta Don Domenico Console;
 - 2) dalle ore 16:00 alle ore 23:00 circa del 08 e 09 marzo la sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati, con musica, balli, giochi, ed intrattenimenti vari per alcune strade del paese con partenza, il giorno 8 marzo, da Via P. P. Pasolini ed arrivo in Piazzale Nazariantz transitando per Via Susca, preceduti dalla grande “pentolaccia” mentre per la giornata successiva il percorso sarà il medesimo ma svolto nel senso inverso;
 - 3) In entrambe le giornate, sino alle ore 24:00, sempre in Piazzale Nazariantz vi saranno spettacoli musicali con vari DJ set e spettacoli di ballerine da tenersi su apposito palco allestito per l’occasione;
 - 4) Dalle ore 17:00 fino alle ore 23:00 circa di sabato 8 e domenica 9 marzo, sempre su piazzale Nazariantz, sarà allestita una piccola “area Food” con numerosi stand enogastronomici.

considerato che in occasione di dette manifestazioni si rileva un incremento nel consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine che, dopo essere state consumate, vengono sovente abbandonate sul suolo pubblico determinandone l’insudiciamento e possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica;

dato atto che il consumo di bevande alcoliche, aumenta i rischi di comportamenti poco rispettosi sia del decoro urbano, che dei rapporti interpersonali quali schiamazzi, litigi oltre a probabili danneggiamenti della proprietà pubblica e privata;



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

rilevato che bottiglie e lattine sono potenzialmente idonee a recare danno nel caso in cui dovessero essere impiegate in maniera impropria o lanciate verso cose e persone;

considerato che la situazione di insicurezza che si viene a creare a causa del consumo di bevande in lattina ed in bottiglia, specie se alcoliche, mina la convivenza civile creando rischi oggettivi per la pubblica sicurezza con l'effetto di limitare la libertà d'azione dei cittadini che non possono serenamente fruire degli spazi pubblici per il clima di timore che si viene a creare;

dato atto che detta situazione appare ancor più pregiudizievole per la sicurezza urbana in situazioni di affollamento, quali quelle che si verificano in occasione delle manifestazioni pubbliche, dal momento che ogni atto contrario alla civile convivenza risulta amplificato e quindi maggiormente pericoloso, sfociando anche nella commissione di illeciti amministrativi e penali;

considerato che risulta pertanto necessario ed opportuno intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità pubblica e privata e per garantire la sicurezza urbana e per prevenire anche fenomeni di abusi commerciali;

preso atto che sono state emanate nuove disposizioni in materia di sicurezza con Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza n.555/OP/1991/2017/1 del 7/6/2017, n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 dettate in materia di safety e security oltre alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile U.11464 del 19/6/2017 e varie successive circolari esplicative;

rilevato che dette circolari prescrivono l'adozione di misure volte a vietare la vendita di bevande in bottiglie e lattine a tutela dell'incolumità pubblica a privata, anche dispensate tramite distributori automatici;

visto il D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50 che attribuisce al Sindaco funzioni in veste di capo dell'Amministrazione locale;

vista la Legge n.689/1981 e s.m.i.;

ritenuto, per tutto quanto sopra, che sia assolutamente necessario vietare la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e lattine nel centro urbano in occasione di ogni manifestazione pubblica;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati in occasione della manifestazione carnevalesca del 08 e 09 marzo 2025:

- 1) E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica (preferibilmente riciclabile) nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

- 2) E', altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale, dalle ore 14:00 di sabato 8 marzo 2025 sino alle ore 24:00 di domenica 9 marzo 2025;

INFORMA

Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo;

Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche ricadenti nel centro abitato;

La presente ordinanza va intesa come divieto di vendita a tutti coloro i quali partecipano alla festa, i quali, a loro volta, non potranno portare con se bottiglie in vetro o lattine.

Pertanto la vendita di bottiglie come ad esempio quelle di birra, vino, acqua o altro, vendute singolarmente o in confezione multipla, sarà sempre possibile, se la finalità non è destinata a quella del consumo diretto all'interno della festa, bensì al consumo domestico e/o in luoghi non interessati dalla manifestazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima previa registrazione della stessa nell'apposito registro delle Ordinanze.

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Bari ed al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima.

AVVERTE

- chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà perseguito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con applicazione di sanzioni da € 25,00 ad € 500,00;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del Codice della Strada, D. Lgs. Nr. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, al Ministero delle



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

Infrastrutture e Trasporti, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S., adottato con D.P.R. 495/1992;

- avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
- in alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Casamassima, lì 06/03/2025

IL SINDACO
(Giuseppe NITTI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Nitti Giuseppe in data 06/03/2025